



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Primo Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario (relatore ed estensore)
Federica LELLI	Referendario

nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025, in riferimento, alle criticità evidenziate dalla Ragioneria territoriale dello Stato di Teramo sulla procedura di ricostituzione di carriera del Prof. (...omissis...) di cui al decreto *n.198253/2024* dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli" di Giulianova, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 12;

visto il "*Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14;

vista la deliberazione del 28 gennaio 2025, n. 7/2025/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2025;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di

controllo per l'Abruzzo, definita con decreto presidenziale 16 settembre 2024, n. 10;

vista la documentazione in atti;

vista la nota di deferimento del 29 maggio 2025, avente ad oggetto: *"Richiesta di deferimento alla Sezione in seguito alla trasmissione, ex art. 10 del d.lgs. 123/2011, da parte della Ragioneria territoriale di Teramo, del decreto n.198253/2024 dell'Istituto Superiore I.S.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova (TE), avente ad oggetto il passaggio nei ruoli del prof. (...omissis...) e relativa ricostituzione di carriera"*, contenente le conclusioni del Magistrato istruttore, Chiara Grassi;

vista la nota del 5 giugno 2025, protocollo n. 202, di pari oggetto, con cui il Consigliere delegato Giovanni Guida, ritenendo condivisibili le osservazioni del Magistrato istruttore, ha chiesto il deferimento alla Sezione, in adunanza pubblica, per la pronuncia sulla regolarità delle gestioni indicate in oggetto, dando termine all'Amministrazione per memorie e documentazione, al fine di fornire i chiarimenti richiesti;

vista l'ordinanza n. 21 del 6 giugno 2025 con cui il Presidente, fissato il termine di presentazione delle controdeduzioni dell' I.S.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova, ha convocato le parti in adunanza pubblica in data 25 giugno 2025;

vista la documentazione contro deduttiva inviata dall' Istituto d'Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli" di Giulianova ed acquisita al protocollo della sezione al n. 2028 dell'11 giugno 2025;

vista l'ordinanza del 18 giugno 2025, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udita la sig.ra (...omissis...) quale delegata del Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli di Giulianova;

uditi i relatori, Consigliere Giovanni Guida e Referendario Chiara Grassi.

FATTO

1. La Ragioneria territoriale di Teramo (di seguito anche solo RTS), con nota acquisita al protocollo della Sezione con identificativo n. 1005 del 25 marzo 2025, avente ad oggetto *"Applicazione ex art. 10 D. Lgs.vo123/2011. Decreto n. 19253 del 05/12/2024"*, ha trasmesso alla Sezione il provvedimento di ricostruzione di carriera del prof. (...omissis...), emanato dall'IIS «Crocetti-Cerulli» di Teramo, non ammesso al visto dell'organo di controllo in applicazione dell'articolo 10 d.lgs. 123/2011, in quanto l'amministrazione interessata non ha inteso adeguarsi alle osservazioni formulate.

Con successive comunicazioni prot. in arrivo n. 1193 del 10 aprile 2025 e n. 1253 del 16 aprile 2025, la RTS Teramo ha inviato ulteriori documenti utili all'istruttoria (contratti di lavoro, lettera

dimissioni I.S.I.S. della Bassa Friulana, nuovo contratto di lavoro tempo indeterminato I.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova).

Dalla documentazione complessivamente acquisita agli atti è emerso che il provvedimento è stato preceduto da due altri analoghi (decreti n. 2857/2024 e n.13411/2024). In riferimento al primo provvedimento (decreto n. 2857/2024), la RTS con apposita nota aveva contestato:

- la mancata applicazione del d.l. 13 giugno 2023 n. 69 convertito in L. 103 del 10/08/2023 (G.U. 10/08/2023 n. 186), modificativo, a partire dalle immissioni in ruolo operate dall'anno scolastico 2023-2024, della precedente normativa afferente alla ricostituzione della carriera pregressa (Art. 485 del d.lgs. 297/94). Ciò ha comportato, nel caso della ricostituzione della carriera del Prof. (...omissis...), la mancata considerazione per intero, agli effetti "giuridici ed economici", del servizio prestato come insegnante negli anni precedenti;
- la mancata applicazione dell'incremento previsto nel nuovo CCNL 2019/2021 firmato il 18/01/2024.

In riferimento al secondo provvedimento (decreto n. 13411/2024), sostitutivo del primo apportate, da parte dell'Istituto, le modifiche inerenti il riconoscimento dell'ulteriore anzianità di mesi 10, relativa al servizio militare ed i benefici economici, previsti dall'ultimo CCNL, permanevano, da parte della RTS, le contestazioni relative alla mancata applicazione del citato d.l. 13 giugno 2023 n. 69.

Il decreto all'odierno esame, n. 198253/2024, rettificativo dei precedenti, pur correggendo alcune anomalie (errato computo del servizio prestato nell'anno scolastico 2020/2011, considerato in precedenza come precariato, anziché come ruolo) non ha superato il controllo di RTS poiché il conteggio dell'anzianità di servizio, come negli atti precedenti, non tiene conto della citata novella normativa introdotta dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69 che, a partire dalle immissioni in ruolo dall'anno scolastico 2023/2024, ha eliminato la distinzione precedentemente esistente tra anni di servizio prestati valevoli ai "fini giuridici ed economici" e quelli valevoli ai "soli fini economici".

2. In fase istruttoria, si sono riscontrate delle discrasie nel decreto n. 2857/2024 e nel decreto n. 198253/2024 successivamente chiarite con note di integrazione ns prot. n. 1193 del 10 aprile 2025 e n. 1253 del 16 aprile 2025. A seguito di tali chiarimenti è stato possibile ricostruire la cronologia degli avvenimenti come segue:

- il Prof. (...omissis...) dall'anno scolastico 2011/2012 all'anno scolastico 2020/2021 ha lavorato come precario (tempo determinato);
- nell'anno scolastico 2021/2022 è stato un insegnante di ruolo presso l'I.S.I.S. della Bassa Friulana, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- con mail del 26 agosto 2022, il Professore ha rinunciato a detto impiego: *“Io sottoscritto (...omissis...), nato a (...omissis...), in servizio dal 01/09/2021 presso l'I.S.I.S. della Bassa Friulana in qualità di docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A041, con la presente comunico la rinuncia al corrente incarico dal 01/09/2022 per la presa di servizio presso l'I.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova (TE) in conseguenza del superamento del concorso straordinario bis per A041 Abruzzo”*;
- nell'anno scolastico 2023/2024 è stato assunto, dopo un anno di prova (anno scolastico 2022/2023), a tempo indeterminato, presso l'I.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova (TE). In effetti, nel contratto stipulato con l'I.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova (TE) si legge: *“L'interessato, nominato in ruolo nell' a. s. 2023/24 è assegnato all' istituzione scolastica I. I. S. CROCETTI V. CERULLI, dove assume servizio in data 01/09/2023...”*.

3. Il Magistrato istruttore, con relazione del 19 maggio 2025, conformemente ai rilievi mossi da RTS Teramo, ha rilevato che con l'applicazione al caso di specie della normativa riferibile alle immissioni in ruolo antecedenti all'anno scolastico 2023/2024 si palesi la violazione del principio *“tempus regit actum”*, secondo cui l'atto giuridico viene regolato dalla legge vigente al tempo in cui viene posto in essere, ha chiesto il deferimento. In ragione di ciò, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione.

4. Il Consigliere delegato, concordando con la relazione del Magistrato istruttore, con nota prot. 202 del 5 giugno 2025, ha chiesto, la pronuncia sulla regolarità delle gestioni indicate in oggetto, in adunanza pubblica, dando termine all'amministrazione per memorie e documentazione

5. Con ordinanza n. 21 del 2025 il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza del 25 giugno 2025.

6. Il già menzionato Istituto ha depositato memorie nei termini prefissati in vista dell'Adunanza (nota prot. in arrivo n. 2028 dell'11 giugno 2025).

7. All'Adunanza è comparso unicamente l'Istituto scolastico, mentre la Ragioneria territoriale dello Stato di Teramo (RTS) non è intervenuta.

DIRITTO

Questa Sezione è chiamata a valutare la legittimità del decreto n. 19253 del 05/12/2024 dell'Istituto d'Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” di Giulianova sul quale, in presenza di un contrasto tra l'amministrazione e l'organo di controllo, è stato richiesto di dar corso alla registrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 123/2011, attivando la fase di controllo successivo di legittimità della Corte dei Conti.

Preliminarmente si deve rilevare che i primi due commi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 123 del 2011 stabiliscono, nello specifico, quanto segue.

“1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all'articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall'ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l'ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l'atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.

2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 decorre senza alcuna disposizione impartita dal dirigente responsabile ai sensi del medesimo comma, il provvedimento oggetto di rilievo non acquista efficacia, è improduttivo di effetti contabili e viene restituito, non visto, all'amministrazione emittente”.

Nel caso di specie, il dirigente responsabile, ricevute le osservazioni dell'Ufficio di controllo, non ha recepito a pieno le indicazioni della RTS di Teramo, residuando nell'ultimo decreto emesso, criticità tali da non consentire il visto contabile.

3. L'analisi delle fattispecie deve svolgersi, peraltro, nell'ambito dei principi di diritto sottesi al contesto ordinamentale vigente: il predetto Prof. (...omissis...), già dipendente dell'Istituto della Bassa Friulana ha rinunciato a detto incarico con mail del 26 agosto 2022, a far data dal 1° settembre 2022, per la presa di servizio presso l'I.I.S. Crocetti Cerulli di Giulianova (TE) in conseguenza del superamento del concorso straordinario bis per A041 Abruzzo; a termine del periodo di prova previsto per legge il docente in parola ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato che comporta l'immissione *ex novo* nei ruoli a partire dall'anno scolastico 2023-2024.

Dalla documentazione agli atti si evince che il Dirigente scolastico all'atto della ricostituzione della carriera pregressa ha applicato, nonostante i reiterati richiami della RTS di Teramo, la versione originaria all'art. 485 del d.lgs. 297/94 secondo la quale: *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.*

Successivamente il DL 13 giugno 2023 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, modificando il predetto art. 485 ha previsto: *“Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti*

economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.

L’ amministrazione scolastica, con nota prot. in arrivo n. 2028 dell’11 giugno 2025 ha dichiarato che la correttezza del proprio operato si fonda sul fatto che in fase di stipula del contratto a tempo indeterminato *“Nell’archivio del sistema ministeriale Sidi risultava già inserito dalla precedente Istituzione Scolastica 1 anno di ruolo (a.s 2021/22), successivamente è stato inserito dall’Istituto scrivente 1 anno a tempo determinato (a.s. 2022/23) e poi il nuovo ruolo a partire dal 01.09.2023. Si è ritenuto di non modificare quanto già inserito e dare applicazione alla normativa vigente al momento della prima immissione in ruolo avvenuta in data 01.09.2021 riconoscendo solo una parte degli anni di servizio svolti a fini giuridici ed economici mentre l’anzianità valida ai soli fini economici verrà computata al compimento dell’anzianità giuridica indicata all’art. 4 c. 3 del D.P.R. 399/88 (16 anni per i docenti laureati della Scuola Secondaria di II grado).*

Pertanto, il Decreto di Ricostruzione di carriera n. 19253 del 05.12.2024, elaborato tramite il sistema ministeriale Sidi, ha dato applicazione all’art. 485 del D.lvo 297/94”.

Nella stessa nota è riportato *“Si è ritenuto di non dover applicare il DL 13/06/2023 n. 69, il quale riconosce per intero ai fini giuridici ed economici tutti gli anni di servizio svolti, in quanto per il Sidi la prima immissione in ruolo è avvenuta in data 01.09.2021 e quindi prima dell’entrata in vigore di detto Decreto e comunque si rileva che tale modo operandi risulta essere economicamente più favorevole per l’Amministrazione Scolastica”.*

Anche nel corso dell’adunanza pubblica del 25 giugno u.s., l’Istituto scolastico ha ribadito di aver applicato la normativa previgente alle modifiche introdotte dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69, in quanto il sistema informatico non consentiva una diversa quantificazione dell’anzianità di servizio dell’interessato applicando la sola normativa vigente ai tempi della prima immissione in ruolo avvenuta presso l’Istituto della Bassa Friulana.

Al riguardo, si deve rilevare che l’odierna valutazione ha ad oggetto l’ammissione al visto e conseguente registrazione del decreto n. 19253 del 05/12/2024 dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Crocetti – V. Cerulli” di Giulianova.

Tale decreto riguarda l’immissione in ruolo del Prof. (...omissis...) che, dopo un anno di prova, è avvenuta nell’ a. s. 2023/24 presso l’I. I. S. CROCETTI V. CERULLI, in data 01/09/2023...” con contratto stipulato l’8/9/23.

Di conseguenza in disparte ogni valutazione sulla convenienza degli effetti, ai fini giuridici ed economici, che l’applicazione delle due norme avrebbero sulla ricostruzione della carriera del Prof. (...omissis...), il decreto oggetto della presente deliberazione collegiale ricade sotto la vigenza della novella introdotta dal d.l. 13 giugno 2023 n. 69, che ha riformato l’art. 485 del d.lgs.

n. 297/94, dovendosi conseguentemente ritenere corretta la prospettazione dell'ufficio territoriale di controllo.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo non ammette al visto e alla conseguente registrazione il decreto n.198253/2024 dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli" di Giulianova

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Crocetti - V. Cerulli" di Giulianova nonché alla Ragioneria territoriale dello Stato di Teramo.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2025.

Il Relatore-estensore

Chiara GRASSI

Il Presidente

Ugo MONTELLA

Il Relatore

Giovanni GUIDA

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto